



Ordinanza n. 255 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio – Giudice relatore e redattore: Augusto Antonio
Barbera

decisione del 15 dicembre 2021, deposito del 23 dicembre 2021

comunicato stampa del 15 dicembre 2021

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atto di promovimento: ricorso n. 7 del 2021

parole chiave:

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (C.D. GREEN PASS) – SENATO DELLA
REPUBBLICA – PREROGATIVE COSTITUZIONALI DEI SINGOLI PARLAMENTARI –
AUTONOMIA PARLAMENTARE

oggetto del conflitto:

- Delibera n. 406/XVIII del 13 ottobre 2021 del Collegio dei Questori del Senato e di ogni altro atto presupposto, omesso o collegato.

disposizioni parametro:

- artt. 1, 3, 54, 64 e 67 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

La Corte costituzionale era stata chiamata a decidere sull'ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato **promosso da un senatore della Repubblica nei confronti della camera di appartenenza e del Governo della Repubblica, in relazione alla adozione, da parte del Collegio dei Questori del Senato, della delibera n. 406/XVIII del 13 ottobre 2021** e di ogni altro atto presupposto, omesso o collegato, **per la lesione delle prerogative derivanti dagli artt. 1, 3, 54, 64 e 67 Cost.** La citata delibera prevede che **i senatori, per poter accedere alle sedi del Senato, posseggano ed esibiscano la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass)** di cui all'art. 9 del d.l. n. 52 del 2021 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 87 del 2021), modificato dal successivo d.l. n. 127 del 2021 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 165 del 2021). Inoltre, il ricorrente rileva che la delibera oggetto del conflitto rinvia alla decisione assunta dal Consiglio di Presidenza, in data 5 ottobre 2021: quest'ultima prevede che l'accesso da parte dei senatori alle sedi parlamentari senza l'esibizione del green pass integri la condotta di cui all'art. 67, comma 4, del Regolamento del Senato, in riferimento alla quale è possibile irrogare l'interdizione dai lavori parlamentari. Per questi motivi, chiedendo altresì la sospensione in via cautelare della citata delibera, il ricorrente ipotizzava la lesione: della riserva di regolamento parlamentare e del principio di autodichia poiché sarebbe spettato

a ciascuna Camera, quindi con una votazione a maggioranza assoluta dei componenti e non a singole articolazioni interne, adeguarsi eventualmente alle previsioni dettate dai citati dd.ll.; del potere di svolgere liberamente l'attività di senatore, perché la delibera impedisce la partecipazione ai lavori parlamentari a chi è sprovvisto del c.d. green pass; dell'autonomia dei singoli parlamentari e del Parlamento, a causa dell'indebita equiparazione tra un mandato costituzionale ed il lavoro pubblico.

Una volta ricordata la giurisprudenza relativa alla legittimazione dei singoli parlamentari a proporre conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, e ribadito che la manifesta violazione delle prerogative di senatori e deputati non può riguardare esclusivamente la scorretta applicazione dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera, la Corte costituzionale dichiara l'inammissibilità del conflitto sotto diversi profili.

In virtù dell'autonomia di ciascuna Camera e della capacità qualificatoria esclusiva che il regolamento parlamentare possiede anche quanto allo svolgimento dei lavori, osserva la Corte, **l'art. 9-quinquies, comma 12, del d.l. n. 52 del 2021** – secondo cui gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni concernenti la certificazione verde – **può e deve essere interpretato nel senso che esso preserva integralmente la libera valutazione di opportunità dell'organo, e delle Camere nel caso di specie, in ordine all'an, al quando e al quomodo del processo di adeguamento.** Di conseguenza, dalla disciplina prescritta per i lavoratori pubblici non può discendere alcuna menomazione delle prerogative dei senatori, né il divieto per il Senato di richiedere l'esibizione del c.d. green pass ai suoi componenti.

Quanto alla **pretesa violazione della riserva di regolamento** ex art. 64 Cost., il giudice delle leggi osserva che la delibera del Collegio dei Questori rinvia, recependola, alla citata **decisione del Consiglio di Presidenza**: essa, come detto, **prevede che la mancata esibizione del c.d. green pass sia riconducibile ad uno dei «fatti di particolare gravità che si svolgano nel recinto del palazzo del Senato, ma fuori dell'Aula»** di cui all'art. 67, comma 4, Reg. Sen., in ordine ai quali può essere irrogata la sanzione della interdizione dai lavori parlamentari per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Secondo la Corte, **l'atto oggetto del conflitto si limita ad adottare una specifica interpretazione dell'art. 67 Reg. Sen., sicché è del tutto improprio sostenere la necessità che il regolamento stesso sia modificato**: la fattispecie in esame è già disciplinata grazie a questa lettura, sulla quale il ricorrente, peraltro, non prende alcuna posizione.

Un ulteriore profilo di inammissibilità riguarda **la prospettata violazione del principio di autodichia**, garantito dalla riserva di regolamento ex art. 64 Cost.: il ricorrente – osserva la Corte – non rivendica la lesione di una sua propria prerogativa, ma di una competenza che la Costituzione attribuisce semmai all'intero Senato; né, con riguardo all'impedimento ad esercitare le proprie prerogative costituzionali, il ricorso motiva in ordine ad ulteriori profili che renderebbero l'introduzione della certificazione verde lesiva di tali attribuzioni.

In ordine **alla lamentata lesione del potere di partecipare ai lavori parlamentari, il ricorso, secondo il giudice delle leggi, ha omesso di dimostrare adeguatamente se il c.d. green pass e i presupposti che lo consentono siano tali da costituire un effettivo impedimento all'esercizio delle attribuzioni proprie del senatore.**

L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame dell'istanza cautelare.

Eva Lechner